

Milano, marzo 2016

Oggetto: **Informativa avente ad oggetto i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE**

Gentile Cliente,

con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015 è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD").

La BRRD istituisce nell'ambito della UE un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento ed ha come obiettivo quello di gestire le crisi bancarie al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali delle banche, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, attraverso il ricorso a strumenti di risoluzione facenti capo al settore privato. Infatti, i sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo il ricorso ai menzionati strumenti di risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il D.Lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verifichino i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, la Banca d'Italia, quale Autorità di Risoluzione, disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. La risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 del D.Lgs. n. 180/2015 (continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela) e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. **bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.**

Con riferimento ai creditori, **sono soggette a bail-in tutte le passività (ivi inclusi i contratti derivati), fatta eccezione per quelle indicate all'art. 48, comma 1, della normativa medesima, e quindi:**

- a) i depositi protetti, per tali intendendosi i depositi protetti dal Fondo di garanzia dei depositi e sino al limite di 100 mila euro;
- b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

- c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, **a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;**
- d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
- f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
- g) passività nei confronti dei seguenti soggetti: i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità potrà inoltre escludere, in tutto od in parte, talune passività dall'applicazione del bail-in, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
- c) l'inclusione di tali passività nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di in caso di esclusione di tali passività dall'applicazione del bail-in.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal bail-in di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la seguente priorità:

- azioni e altri strumenti di capitale, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni;
- altri titoli subordinati, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite;
- obbligazioni non garantite, nel caso in cui le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria;
- depositi protetti facenti capo a persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese per la parte eccedente 100 mila euro.

Si segnala che dal 1 gennaio 2019 tutti i depositi protetti che eccedono l'importo di 100 mila euro, non detenuti da persone fisiche microimprese e piccole e medie imprese, saranno soddisfatti con preferenza rispetto alle obbligazioni non garantite.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri e in particolare:

- di ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché di annullare azioni o titoli;
- di ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
- di annullare ove necessario i titoli di debito emessi dell'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
- di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio;
- di attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione.

**Le disposizioni in materia di bail-in sono applicabili dal 1 gennaio 2016 e trovano applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1 gennaio 2016.**

Lo strumento di risoluzione del bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento, quali:

- la cessione di beni e rapporti giuridici dall'ente sottoposto a risoluzione ad un soggetto terzo;
- la cessione di beni e rapporti giuridici dall'ente sottoposto a risoluzione ad ente-ponte;
- la cessione di beni e rapporti giuridici dall'ente sottoposto a risoluzione ad una società veicolo per la gestione delle attività.

Quanto precede è una descrizione generale delle disposizioni della BRRD come recepita dalla normativa italiana e non costituisce quindi una descrizione puntuale ed esaustiva di tutte le norme previste dalla relativa disciplina. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si invita la clientela a consultare l'apposita guida pubblicata dalla Banca d'Italia, disponibile al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/che-cosa-cambia-nella-gestione-delle-crisi-bancarie> ovvero a contattare il proprio contatto commerciale di riferimento per chiarimenti.

Le disposizioni della BRRD sono applicabili anche con riferimento ai soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione Europea, nonché alle banche ed imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursali nell'Unione Europea, secondo le norme di recezione nei rilevanti ordinamenti. Pertanto quanto previsto dalla BRRD ed i relativi strumenti di risoluzione, tra cui il bail-in, si applica anche ai titoli di capitale ed alle passività di tali soggetti secondo i regimi nazionali di recezione della BRRD, come applicati dalle rispettive Autorità. Si invita quindi ad approfondire la conoscenza del quadro normativo relativo alla BRRD ed a valutarne i rischi a seconda della pertinente giurisdizione di recepimento.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi della Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015.

**Banca IMI S.p.A.**